

# **Estratto dal “Regolamento comunale in materia di impianti sportivi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 01.04.2010**

## **Titolo II – Uso degli impianti**

### **Capo I**

#### **Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi**

##### **Art. 6**

##### **Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale. Ad eccezione degli impianti nei quali l'accesso è consentito per regolamento anche agli utenti individuali, di regola, l'uso degli impianti è riservato alle società ed associazioni sportive o comunque a gruppi organizzati di utenti ed è concesso nel rispetto delle regole stabilite nel presente capo.

2. Le istanze di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo nel suo complesso o di singoli suoi spazi, idonei ad un utilizzo separato rispetto agli altri spazi, per lo svolgimento di attività sportive od extrasportive, sono assoggettate ad un esame preliminare concernente la loro ammissibilità e l'adeguatezza dell'impianto rispetto alla natura ed alle caratteristiche delle attività suddette. L'esito positivo della verifica di cui sopra consente di adottare il provvedimento di concessione, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da più richiedenti. In tal caso verrà preferito il richiedente che ottiene il miglior risultato nella valutazione comparativa effettuata mediante l'applicazione dei criteri generali individuati e riportati nella tabella di cui all' Allegato B. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti o tipologie di impianti potranno essere individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri individuati nel precedente comma, permanesse una situazione di parità fra due o più richiedenti, saranno utilizzati nell'ordine i seguenti ulteriori criteri di preferenza:

I) maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio cittadino (a seconda del tipo di impianto da concedere);

II) maggior numero di atleti tesserati;

III) maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultanti dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato).

Nel caso in cui la situazione di parità permanga anche dopo l'utilizzo in progressione dei tre suddetti criteri, la concessione sarà rilasciata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Limitatamente al periodo temporale coincidente con l'anno scolastico e all'orario 8,00 –14,00, le istanze di concessione presentate dall'istituzione scolastica cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio cittadino e riferite a impianti sportivi non assegnati alle istituzioni stesse, purché motivate da specifiche esigenze didattiche e curricolari, sono accolte con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra istanza. L'uso degli impianti conseguente alle concessioni di cui al presente comma è totalmente gratuito.

5. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate, fermo restando che alle partite o gare ufficiali di campionato federale è attribuita priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa, ad eccezione delle iniziative di straordinario interesse per la città, dichiarate tali a seguito di volontà manifestata dalla Giunta comunale con apposito atto. In caso di concomitanza tra gli orari di svolgimento di due o più gare, sarà data priorità alla gara relativa ai campionati di categoria superiore.

6. Nel caso in cui il concessionario d'uso sia anche concessionario dei servizi di gestione e fra gli obblighi posti a carico di quest'ultimo sia previsto anche quello del rilascio delle concessioni in uso temporaneo, l'uso sportivo dell'impianto da parte del concessionario/gestore è disciplinato negli atti di affidamento della concessione in gestione. Ove sul concessionario/gestore non incomba l'obbligo di provvedere al rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto, il concessionario/gestore è equiparato, di regola, ai fini della concessione in uso temporaneo, a tutti gli altri richiedenti ed è assoggettato alle regole di cui al presente capo.

7. Le concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai campi di calcio in erba naturale, sono rilasciate tenendo conto dei limiti massimi di utilizzo previsti ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche preventivamente fornite dal soggetto responsabile della gestione.

##### **Art. 7**

##### **Istanze escluse dal procedimento di concessione**

1. Le istanze presentate da Società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.

## **Art. 8**

### **Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi**

1. I provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono adottati dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente nel rispetto dei termini, delle regole e delle ulteriori disposizioni approvate dalla Giunta Comunale negli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.
2. L'ufficio incaricato di istruire le istanze di concessione d'uso temporaneo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, può far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'art. 6.2, da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.
3. Ai provvedimenti del Responsabile della Posizione Organizzativa adottati ai sensi del comma 1 è allegata la convenzione contenente le condizioni d'uso dell'impianto e le regole che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento. Lo schema-tipo di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 9**

### **Regole relative ai periodi temporali di utilizzazione degli impianti**

1. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi destinati ad essere fruiti anche temporaneamente dalle scolaresche in base agli atti di assegnazione di edifici e strutture a servizio delle istituzioni scolastiche è riservato a queste ultime e all'Amministrazione comunale, di regola fino alle ore 17,00, per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari nonché per lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche che presentino le seguenti caratteristiche:
  - a) siano specificamente rivolte agli alunni e/o e alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola di riferimento;
  - b) siano gestite dalle istituzioni scolastiche, dall'Amministrazione comunale o da terzi espressamente incaricati o autorizzati dalle istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione comunale;
  - c) siano previsti dal piano dell'offerta formativa della scuola approvato dal competente organo scolastico.
2. Nella fascia oraria pomeridiana antecedente alle ore 17,00 le palestre scolastiche e gli altri impianti sportivi a servizio delle scuole possono essere utilizzati per attività sportive o extrasportive diverse da quelle precisate nel precedente comma e quindi non collegate in alcun modo all'utenza e alle attività scolastiche, esclusivamente previo atto di intesa concordato tra l'istituzione scolastica e gli uffici comunali competenti alla gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche.
3. In caso di mancata o ridotta utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei concessionari d'uso durante i periodi delle festività natalizie e pasquali, l'Amministrazione, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun impianto, nel rispetto dei criteri dell'economicità e dell'efficienza della gestione, nonché al fine di favorire la fruizione degli impianti da parte del pubblico individuale nei periodi in cui le persone dispongono di più ampie quote di tempo libero utilizzabile per attività sportive o motorie, si riserva alternativamente:
  - a) di sospendere l'attività ed il funzionamento degli impianti;
  - b) di ampliare gli orari di apertura relativi al pubblico individuale, ovvero di destinare l'uso dell'impianto in via esclusiva al pubblico individuale;
  - c) di adottare provvedimenti che combinano entrambe le misure più sopra individuate.
4. Il mancato utilizzo dell'impianto concesso in uso temporaneo deve essere comunicato all'Amministrazione o al gestore dell'impianto per iscritto almeno 48 ore prima del momento iniziale del periodo di concessione e, di regola, non comporta alcuna riduzione o rimborso della tariffa, salvo che nei seguenti due casi:
  - a) quando il mancato utilizzo è dovuto a causa imputabile all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
  - b) quando, a seguito della comunicazione di mancato utilizzo dell'impianto da parte del concessionario, l'Amministrazione o il gestore abbiano concesso l'impianto ad altri soggetti.
5. L'utilizzazione dell'impianto in misura maggiore di quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento agli spazi ovvero agli orari, comporta una maggiorazione della tariffa da pagare in misura corrispondente alla quota di maggiore utilizzo effettivamente rilevata.
6. Relativamente alle giornate durante le quali si svolgono le partite dei campionati o tornei ufficiali, l'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente a condizione che il soggetto interessato, ancorché già titolare di un atto di concessione in uso temporaneo dell'impianto per il periodo nel quale ricadono i giorni feriali o festivi nei quali è previsto lo svolgimento delle partite, inoltri in tempo utile il calendario preordinato dalla competente Federazione sportiva ovvero la documentazione sostitutiva dalla quale risultino le date stabilite per le singole partite o gare. In mancanza della predetta documentazione l'Amministrazione comunale o il gestore dell'impianto si intendono esonerati da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni o penalità comminate dalla Federazione sportiva di appartenenza per la partita o gara non disputata.

## **Art. 10**

### **Obblighi dei concessionari in materia di tariffe**

1. Le tipologie e gli importi delle tariffe dovute per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono stabilite in un apposito tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale. L'esenzione dal pagamento delle tariffe ovvero l'applicazione di misure di agevolazione sono possibili esclusivamente nella misura e nei casi anch'essi stabiliti nel predetto tariffario.

2. Il pagamento della tariffa è dovuto, nella misura stabilita nel tariffario, anche nel caso in cui l'uso dell'impianto sia stato richiesto ed accordato subordinatamente al verificarsi di situazioni di maltempo, ancorché tale situazione non si sia prodotta e l'impianto non sia stato utilizzato.

3. In caso di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto per periodi di tempo di durata pari od inferiore a trenta giorni, la tariffa dovuta deve essere versata in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla data di inizio del periodo di utilizzo dell'impianto. In tutti gli altri casi la tariffa può essere versata in più rate fino ad un massimo di quattro nel caso di concessioni di durata pari ad un anno di attività sportiva.

#### **Art. 11**

##### **Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il titolare della concessione in uso temporaneo di impianti sportivi**

1. La disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto titolare della concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo (con particolare riferimento agli obblighi da adempiere nell'utilizzazione dell'impianto, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza, ai divieti da osservare, alle responsabilità e relative sanzioni e alle facoltà ed obblighi posti in capo all'Amministrazione concedente) è dettata con apposito atto deliberato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema-tipo di convenzione di cui all'art.5, comma 3, lett. d) e riportata integralmente nella convenzione allegata a ciascun provvedimento concessorio.

#### **Art. 12**

##### **Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso**

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'atto di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo, l'Amministrazione comunale si riserva di agire nei confronti del concessionario in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:

- a) revoca della concessione in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- b) azione risarcitoria dei danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;
- c) revoca della concessione in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si è reso responsabile il concessionario.

2. Le istanze di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito verso il Comune o verso il gestore della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di impianti sportivi comunali oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.

3. In caso di revoca della concessione è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la concessione in uso per motivi di interesse pubblico ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in uso temporaneo, specialmente quelle relative ad un uso dell'impianto non conforme a quello stabilito dall'Amministrazione, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

#### **Art. 13**

##### **Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli impianti**

1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al Titolo IV del presente Regolamento, il provvedimento di concessione in uso temporaneo di cui al presente titolo può essere adottato dal gestore in luogo del Comune, qualora la convenzione che disciplina l'affidamento della gestione preveda espressamente anche questa competenza gestionale. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati dalla Giunta Comunale ai sensi degli articoli 5 e 11.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

**Capo II**  
**Uso degli impianti sportivi da parte dei cittadini singoli o in gruppo**

**Art. 14**  
**Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi**

1. L'uso degli impianti sportivi del Comune di Gradisca d'Isonzo è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che operano nel suo territorio entro i limiti della capacità ricettiva massima degli impianti stessi e in conformità ai calendari di apertura e funzionamento approvati dall'Amministrazione comunale.
2. Sono destinatari delle norme di cui al presente capo:
  - a) i diversi Servizi dell'Amministrazione comunale, nelle persone dei rispettivi Responsabili delle Posizioni Organizzative a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in via temporanea per lo svolgimento di attività che comportano l'uso di uno o più impianti sportivi;
  - b) le Istituzioni scolastiche, nelle persone dei Dirigenti scolastici, a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in modo stabile ovvero in via temporanea per lo svolgimento delle attività di istituto;
  - c) i soggetti giuridici, nelle persone dei legali rappresentanti, a cui l'impianto sportivo risulta concesso in uso temporaneo;
  - d) gli utenti singolarmente intesi (facenti parte del "pubblico individuale"), che utilizzino l'impianto in base ad un valido titolo di accesso.
3. I soggetti già individuati nel precedente comma alle lettere a), b) e c), nonché i soggetti che esercitano le funzioni di gestore degli impianti a seguito dell'affidamento della concessione in gestione come disciplinato dal presente regolamento, sono tenuti ad assicurare l'osservanza da parte dei fruitori finali dell'impianto delle norme contenute nel presente titolo.
4. L'uso degli impianti sportivi (inteso come locali, servizi ed attrezzature in dotazione agli stessi) avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori in caso di minori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale, salvo quella derivante da vizi imputabili alla struttura dell'impianto ed alle attrezzature in dotazione allo stesso di proprietà del Comune.
5. L'Amministrazione ovvero il gestore dell'impianto, in caso di impianti gestiti da terzi mediante concessione, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali dell'impianto dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive, a meno che non risulti preventivamente stipulato tra le parti interessate un apposito contratto di deposito.
6. Il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi sono approvati dalla Giunta Comunale. Il calendario di funzionamento evidenzia il periodo, nell'ambito dell'anno di attività sportiva, durante il quale l'impianto è in funzione ed i giorni singoli e/o i periodi nei quali rimane chiuso. E' di regola escluso il funzionamento degli impianti sportivi nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e nella settimana di Ferragosto. Per orario di apertura di un impianto si intende l'insieme delle fasce orarie di apertura al pubblico dell'impianto stesso nell'arco del giorno e della settimana. L'orario di apertura al pubblico deve distinguersi dall'orario di funzionamento che comprende anche i periodi temporali nei quali l'impianto, pur essendo chiuso al pubblico, è in funzione per lo svolgimento di attività interne di gestione curate dagli addetti all'impianto. L'orario massimo di funzionamento dell'impianto è compreso, di regola, fra le ore 8.00 e le ore 23.00.
7. Gli utenti non possono accedere agli impianti in orari diversi dall'orario ufficiale di apertura, intendendosi per quest'ultimo quello approvato dai competenti organi comunali ai sensi del presente Regolamento.
8. L'ingresso all'area sportiva degli impianti ai fini dell'uso sportivo della stessa è consentito esclusivamente:
  - a) con riferimento al pubblico individuale: ai cittadini aventi titolo valido per la fruizione sportiva dell'impianto;
  - b) con riferimento ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo o di concessione in gestione e in uso: alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dal concessionario;
  - c) con riferimento ai destinatari di atti di assegnazione in via temporanea o permanente degli impianti (Servizi comunali per attività istituzionali che richiedono l'uso degli impianti e istituzioni scolastiche): alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dall'assegnatario.
9. Ogni utente ha il dovere di segnalare al Comune o al gestore, se diverso dal Comune, eventuali carenze o criticità che potrebbero costituire una fonte di pericoli o di danni per le persone o le cose. Ogni utente ha altresì il diritto di comunicare all'Amministrazione rilievi, osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale ed organizzativo degli impianti sportivi e della qualità dei servizi resi.
10. I frequentatori degli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso dei locali, spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente negli impianti stessi, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità dell'impianto. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
11. Per i minori, singolarmente o in gruppo, l'accesso agli impianti sportivi nelle fasce orarie riservate alle società sportive, alle scuole e, in generale, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso temporaneo dell'impianto, è subordinato alla presenza di un accompagnatore maggiorenne (dirigente o responsabile del gruppo sportivo, insegnante, ecc.).

## **Art. 15**

### **Divieti validi per tutti gli impianti sportivi**

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
- c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
- g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto;

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

3. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti, peculiarmente riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla giunta comunale.

4. I divieti elencati nei precedenti commi ed i regolamenti d'uso dei singoli impianti sono contenuti in appositi avvisi esposti al pubblico nell'area di ingresso degli impianti e in tutte le aree interessate da specifici divieti.

5. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e degli ulteriori specifici divieti disposti per i singoli impianti con i regolamenti e le ordinanze di cui al successivo art. 16 è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale a seguito dell'azione di accertamento di cui al successivo art. 16.

## **Art. 16**

### **Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni**

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.

2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.

3. L'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente titolo è eseguito nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni ed è affidato al Corpo di Polizia Municipale.

4. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.